



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta,
letti gli atti del procedimento n. 106/2013,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.3.2015,

OSSERVA PRELIMINARMENTE

che la Pinto Massimo s.r.l. azionava in via esecutiva il credito di euro 146.981,74 portato dal d.l. 174/2013 emanato dal Tribunale di Foggia, unito di clausola di provvisoria esecuzione, oltre interessi moratori ex art. 281 del 2002, notificando (previa infruttuosa intimazione ad adempiere) al debitore Fontana Pasquale, nella qualità di socio accomandatario della Imrefon s.a.s., atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto immobile sito in Giugliano in Campania, identificato al NCEU foglio 14, p.la 300, cat. A/7;

che con ricorso depositato in data 20.12.2013 il sig. Pasquale Fontana, nella summenzionata qualità, proponeva opposizione all'esecuzione intrapresa dalla Pinto Massimo s.r.l. deducendo la sussistenza di gravi motivi per la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, chiedendo che fosse dichiarata "la nullità e l'inefficacia" del titolo posto in esecuzione;

che, rigettata l'istanza di sospensione *inaudita altera parte* e convocate le parti in udienza, il G.E., nella persona del dott. Pizzi, primo assegnatario in via tabellare della procedura in epigrafe indicata, rigettava l'istanza di sospensione, assegnando i termini per la introduzione del giudizio di merito, e condannava la parte soccombente alla refusione delle spese di lite (per la somma complessiva di euro 2.000), nonché al pagamento ex art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma equitativamente determinata in euro 4.000;

che, con istanza di verifica depositata in data 5.3.2014, la Pinto Massimo s.r.l. dava ulteriore impulso alla procedura;

che il G.E., nella persona della dott.ssa Paola Caserta, successiva assegnataria in via tabellare della procedura in epigrafe indicata, procedeva a fissare (per la data del 23.6.2015) l'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., nominando contestualmente l'esperto stimatore (nella persona dell'arch. Maria Luisa Delle Femmine) ed il custode giudiziario (nella persona dell'avv. Giorgia Viola);

che, nel frattempo, interveniva nella procedura esecutiva di che trattasi Equitalia s.p.a. per la realizzazione in via coattiva di un credito di complessivi euro 16.301,67;

che, con ricorso depositato in data 17.12.2014, il sig. Pasquale Fontana chiedeva nuovamente che venisse sospesa la procedura immobiliare in epigrafe indicata essendo intervenuta, in data 12.8.2014, ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo esecutivo azionato dal creditore, ordinanza resa nell'ambito



del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 174/2013 promosso innanzi al Tribunale di Foggia;

che, con lo stesso ricorso, il sig. Pasquale Fontana deduceva che l'intervento dell'Equitalia sud s.p.a. fosse da riguardare alla stregua dell'art. 52, comma 1, lett. g) del d.l. n. 69 del 2013 (conv. in l. n. 98 del 2013), modificativo dell'art. 76, d.p.r. n. 602 del 1973, siccome l'immobile staggito è l'unico immobile (non di lusso) di proprietà del debitore esecutato e il credito azionato è inferiore alla soglia indicata da tale norma (120.000 euro);

che, in sede di udienza di comparizione delle parti, al G.E. veniva rappresentata la circostanza che la Pinto Massimo s.r.l. avesse spiegato nella procedura di che trattasi intervento, con atto depositato in data 3.2.2015, sulla scorta del titolo rappresentato dalla ordinanza emessa dall'Intestato Tribunale - in ordine alla prima opposizione promossa dal sig. Pasquale Fontana - in data 24.12.2014, con segnato riguardo ai capi di condanna alle spese e di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.;

RITENUTO

che l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente va disattesa, sul presupposto che, per giurisprudenza pacifica, i provvedimenti di cui agli artt. 642 e 649 c.p.c. determinano la sospensione ex art. 623 c.p.c. (Cass. 16.10.2006, n. 709; Cass. 31.7.2002, n. 11378; Cass. 16.10.1992, n. 11362; Cass. 11.5.1986, n. 2940) - ponendosi piuttosto la questione (per la quale v. infra) della possibilità di dichiarare la sospensione "esterna" del processo esecutivo (nella quale quella richiesta dalla parte finirebbe con l'essere assorbita, stante la medesimezza del motivi sulla cui base viene richiesta) laddove nello stesso vi siano degli interventi; che, tra l'altro, all'udienza del 10.3.2015 la stessa parte opponente, nel rassegnare le proprie conclusioni ha chiesto che fosse dichiarata la sospensione ex art. 623 c.p.c. e non già ex art. 624 c.p.c., così come originariamente prospettato;

RILEVATO

che, come anticipato, è venuta in rilievo una causa di sospensione dell'esecuzione ex art. 623 c.p.c.;

che, infatti, il titolo originario sulla scorta del quale la presente procedura immobiliare è stata intrapresa, ha perso, in virtù di provvedimento emanato dal G.I. nell'ambito del giudizio di opposizione a d.l., l'efficacia esecutiva di cui era originariamente dotato;

che, come già ricordato, la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal Giudice dell'opposizione, determina la sospensione dell'esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione (vedi giurisprudenza citata *supra*);

che tanto basterebbe a dichiarare la sospensione della procedura esecutiva di che trattasi;

che, tuttavia, nelle more del Giudizio di opposizione a d.l., sono stati spiegati, nell'ambito della procedura in epigrafe indicata, due interventi, segnatamente:

- i) da parte di Equitalia sud s.p.a. in data 27.3.2014, e quindi in epoca anteriore all'ordinanza con cui il Tribunale di Foggia ha sospeso l'efficacia esecutiva del d.l. n. 174/2013;



- ii) da parte dello stesso creditore procedente, ma sulla scorta del diverso titolo rappresentato dall'ordinanza emessa dall'Intestato Tribunale in data 24.4.2014, con atto depositato in data 3.2.2015, e dunque in epoca posteriore all'ordinanza del Tribunale di Foggia più sopra citata;

che, pertanto, come si anticipava, occorre approfondire la questione relativa alla successione dei predetti titoli, o meglio al rapporto tra titolo del creditore procedente e titolo del creditore intervenuto, avuto riguardo, in specie, alla idoneità dell'intervento a sorreggere l'ulteriore corso della procedura laddove sia venuto a mancare il titolo sulla cui scorta la stessa procedura era stata originariamente intrapresa (ovvero sia stata sospesa la relativa efficacia esecutiva);

CONSIDERATO

che la questione appena delineata va trattata tenuto conto delle profonde modifiche recate alla disciplina dell'intervento nel processo esecutivo, e segnatamente agli artt. 499 e 500 c.p.c., dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005, in forza delle quali l'intervento nell'espropriazione da altri intrapresa (che ha diritto a compiere atti di impulso della procedura stessa) è ristretto tendenzialmente solo ai di fuori dei casi in cui vi siano delle cause legittime di prelazione (da soddisfare) al creditore che vanta un titolo esecutivo, mentre per i creditori non muniti di titolo esecutivo la partecipazione al processo esecutivo è affidata a meccanismi surrogatori ovvero all'accantonamento delle somme per dare comunque modo ad essi di munirsi, *medeo tempore*, di un titolo esecutivo;

che la riferita riforma ha indotto a rivedere il rapporto tra il titolo vantato dal creditore procedente ed il titolo vantato dal creditore intervenuto in termini diversi dalla (in passato pacifica) necessaria accessibilità del secondo rispetto al primo; che la questione se la caducazione del titolo esecutivo originario importi la caducazione dell'intero processo esecutivo, anche laddove vi siano dei creditori intervenuti sulla base di un autonomo titolo esecutivo, un tempo risolta in senso affermativo (Cass. 13.2.2009, 13537), è stata da ultimo oggetto di ripensamento; che, in particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 7.1.2014, n. 61) hanno affermato che "nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve persistere dall'inizio alla fine della procedura, va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento"; che, a tal conclusione, la Suprema Corte è giunta sottolineando che in un sistema "che accoglie il principio della *par condicio creditorum* e rifiuta il diritto di 'priorità' al creditore procedente (diritto invece riconosciuto nel sistema tedesco), dal citato art. 500 c.p.c. deve farsi derivare che il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo si trova in una condizione paritetica a quella del creditore procedente", con la conseguenza che "una volta iniziato il processo in base ad un titolo esecutivo esistente all'epoca, il processo può legittimamente proseguire, a prescindere dalle sorti del titolo originario, se vi siano intervenuti creditori a loro volta muniti di valido titolo esecutivo";

RITENUTO

che le predette conclusioni sono del tutto condivisibili e che sono estensibili anche al caso in cui non si tratti propriamente della "caducazione" del titolo originario ma

Ch. L.



della sospensione della sua efficacia esecutiva (equiparata ai fini che interessano alla caducazione: cfr. Cass. 28.1.1978, n. 427);

che occorre verificare se, nel nostro caso, il processo esecutivo sia stato sorretto, una volta venuta a mancare l'efficacia del titolo azionato originariamente, da altro titolo a ciò idoneo;

che tale non può essere considerato il titolo sulla cui scorta agisce l'intervento Equitalia polls s.p.a., avuto riguardo alla disciplina recata dal citato art. 52 comma 1, lett. g) del d.l. n. 69 del 2013 (conv. in l. n. 98 del 2013), modificativo dell'art. 76, d.p.r. n. 602 del 1973 (applicabile alla procedura in esame, in ragione di quanto osservato da Cass. 12.9.2014, n. 19270);

che, infatti, la citata disposizione è chiara nello stabilire che l'agente della riscossione, ferma la facoltà di intervento di cui all'art. 499 c.p.c.:

- a) "non dà corso all'espropriazione" se l'unico immobile di proprietà del debitore (salvo che non si tratti di un immobile di lusso) è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
- b) al di fuori del caso prima citato, può procedere all'espropriazione se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera centoventimila euro (e sempre che sia stata iscritta ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973 e dall'iscrizione siano decorsi almeno sei mesi);

che, al ricorrere delle suddette ipotesi (e nella specie ricorre quella di cui alla lett. b) – relativa alla circostanza che il credito azionato sia sottosoglia – non risultando provato, ma solo affermato, che l'immobile sequestrato sia l'unico bene immobile di proprietà dell'esecutato e adibito all'uso abitativo di questi], l'esecuzione intrapresa dall'agente della riscossione deve essere dichiarata improcedibile (Cass. 12.9.2014, n. 19270);

che il principio appena riferito sta a significare che, laddove si presentino le condizioni previste "nuovo" art. 76 d.p.r. n. 602 del 1973, l'esecuzione da parte dell'agente di riscossione può avvenire solo nelle forme dell'intervento in una procedura da altri intrapresa;

che, tuttavia, si tratta di un intervento *sul generis*, inidoneo, per sua natura, a reggere autonomamente una procedura espropriativa (tant'è vero che se l'agente è l'unico creditore la procedura non può essere da questi avviata o proseguita nelle forme del Codice di rito: v. ancora Cass. 12.9.2014, n. 19270);

che, infatti, lungi dall'aver previsto una ipotesi di impropugnabilità, l'art. 76 citato, come novellato, si limita a prevedere "sia l'impedimento all'inizio del processo esecutivo che l'impedimento alla sua prosecuzione" (Cass. 12.9.2014, n. 19270) – ipotesi, quest'ultima (relativa all'impedimento alla prosecuzione), riscontrabile nel caso di specie;

che, quindi il titolo idoneo a sorreggere la procedura esecutiva dovrebbe essere individuato – al limite, nell'intervento "titolato" spiegato dallo stesso creditore procedente (Pinto Massimo s.r.l.) sulla scorta di un diverso titolo;

che tale intervento giustificerebbe la prosecuzione della procedura laddove fosse stato proposto prima della "caducazione" dell'efficacia esecutiva del titolo originario;

che solo in questo caso, potrebbe trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, su cui ci si è prima soffermati;

che, invece, laddove (come nel caso di specie) tra la "caducazione" dell'efficacia esecutiva del titolo originario e l'intervento del creditore (nella specie lo stesso)

cl. cl.



sulla base di un titolo autonomo vi sia uno iato, dal punto di vista temporale, il surriferito principio non può operare;

che, Infatti, il principio basilare per cui *nulla executio sine titulo* non è affatto contraddetto dall'orientamento delle Sezioni Unite, alla luce del quale è possibile che l'esecuzione prosegua sulla scorta di un titolo diverso da quello originario ed autonomo da esso, in quanto tale prosecuzione avvenga "in continuità" (cioè a condizione che l'intervento sia stato spiegato prima della caducazione del titolo originario o della sua efficacia esecutiva);

che l'intendimento della procedura esecutiva come processo a struttura soggettiva aperta (vedi ancora Cass. S.U. 7.1.2014, n. 61) non può portare a derogare al principio per cui, lungo tutto il corso della procedura, deve sussistere un titolo esecutivo idoneo a sorreggerla (come riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite: cfr. par. 6 della motivazione ove si legge che "con quanto sin qui detto dalla S.U. non intendono rinnegare la tradizionale regola per cui *nulla executio sine titulo*");

che, diversamente argomentando – cioè argomentando nei termini che l'intervento del creditore sia idoneo a sorreggere la procedura esecutiva anche se avvenuto dopo la caducazione o la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo originario sulla cui scorta l'esecuzione è stata intrapresa – si giungerebbe oltretutto ad affermare, in via surrettizia, una ultrattività del titolo originario che non trova riscontro in alcun argomento di carattere letterale sistematico;

RITENUTO

Infine che resta impregiudicata la richiesta di estinzione della procedura (cfr. verbale dell'udienza del 10.3.2015), in quanto il provvedimento ex art. 623 c.p.c. determina uno stato di quiescenza del processo esecutivo, che dura fino a quando non sia concluso il processo di merito (che allo stato non si è ancora concluso); che va, invece, respinta l'istanza di riduzione del pignoramento formulata all'udienza del 10.3.2015 dalla difesa del debitore esecutato, in quanto il rimedio di che trattasi non è attingibile se (come nel caso di specie) sia stato pignorato un solo bene e questo sia indivisibile o insuscettibile di essere scomposto in più parti dotate di autonomia funzionale;

P.Q.M.

letto l'art. 623 c.p.c., **DICHIARA** l'avvenuta sospensione del processo esecutivo, impregiudicato restando, all'esito della eventuale riassunzione del processo esecutivo, l'esame dell'istanza di estinzione della procedura;

letto l'art. 496 c.p.c., **RIGETTA** l'istanza di riduzione del pignoramento;

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Aversa, 17.3.2015

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Ufficio Esecuzioni Immobiliari
17 MAR 2015
Il Giudice di Pace/Pervenuto in Cancelleria

Il Giudice dell'esecuzione
Dott. Alessandro Auletta